



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di L'Aquila

riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:

Dott. Elvira	Buzzelli	Presidente
Dott. Giancarlo	De Filippis	Consigliere
Dott. Barbara	Del Bono	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n.1170/2015 R.G.A.C., promossa da  
CO.GE. COSTRUZIONI GENERALI URSINI OLIVIERO & C. S.A.S., in persona  
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero  
Mazzone e Avv. Massimiliano Di Scipio,

APPELLANTE

Contro

COSSU IMPIANTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Fisauli,

APPELLATO

per la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale pronunciato in L'Aquila dal Collegio  
Arbitrale composto dall'Avv. Roberto Colagrande, Avv. Francesco Rosettini, Avv.  
Carlo Celani costituito in data 17 settembre 2014, sottoscritto in data 11 marzo  
2015, reso esecutivo con decreto del Tribunale di L'Aquila del 29 giugno 2015 e  
notificato il 7 luglio 2015.

All'udienza tenutasi il 12 marzo 2019 le parti hanno rassegnato le conclusioni  
trascritte nel verbale.



## FATTO E DIRITTO

Con lodo arbitrale pronunciato in L'Aquila in data 11 marzo 2015, reso esecutivo con decreto del Tribunale di L'Aquila del 29 giugno 2015 e notificato il 7 luglio 2015, il Collegio arbitrale decideva in merito a controversia insorta tra Cossu Impianti s.r.l. e CO.GE. Costruzioni Generali di Oliviero Ursini e C s.a.s. (d'ora in poi CO.GE.) al fine di ottenere il pagamento da parte di quest'ultima delle fatture n. 38 e 39 dell'8 novembre 2009 per l'importo complessivo di euro 59.197,16 relativo a lavori in esecuzione del contratto di appalto sottoscritto in data 24 giugno 2011 o per la minore somma individuata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, nonché per l'accertamento dell'esercizio da parte della CO. GE. della facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1671 c.c. dal contratto di appalto con conseguente obbligo da parte di quest'ultima di corrispondere alla COSSU Impianti s.r.l. il pagamento delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Si premetteva che in base al già citato contratto di appalto per lavori di realizzazione di un impianto industriale in via Manzoni in L'Aquila i lavori avrebbero dovuto essere iniziati entro il 30 giugno 2011 e ultimati entro e non oltre il 30 agosto 2011, ma che a seguito di proroga disposta dal Direttore di Lavori per effetto di probabili varianti, l'ultimazione dei lavori era stata fissata in data 16 ottobre 2011.

Si stabiliva inoltre che il pagamento sarebbe avvenuto per stati di avanzamento, al raggiungimento dell'importo di euro 60.000,00.

L'art. 14 del contratto prevedeva in caso di contestazioni tra le parti la rinuncia a rivolgersi alla magistratura ordinaria con ricorso ad un Collegio Arbitrale.

In data 26 ottobre 2011 il Direttore di lavori aveva redatto lo stato di avanzamento da cui risultava che la Cossu Impianti s.r.l. aveva eseguito i lavori di cui alle fatture 38 e 39 di cui chiedeva il pagamento.

A seguito di chiusura del cantiere da parte della CO. GE. S.r.l. in data 9 novembre 2011, contestata dalla Cossu, con successiva missiva del 16 novembre 2011 la CO. GE. S.r.l. comunicava la decisione di risolvere il contratto di appalto a seguito dell'inadempimento dell'appaltatore Cossu per essere scaduto il termine di consegna



lavori e per avere subappaltato una parte dei lavori nonostante espresso divieto in tal senso. L'appaltatore riteneva non esservi i presupposti per la risoluzione, semmai riscontrando nel comportamento del committente un recesso, con le conseguenze del diritto al pagamento delle spese, lavori eseguiti e mancato guadagno, rimettendo alla CO. GE. le fatture n. 38 e 39 per il pagamento.

Nel dicembre 2011 ru richiesta della Cossu Impianti s.r.l. veniva svolto accertamento tecnico preventivo per la verifica della realizzazione delle opere secondo la regola dell'arte e per determinare il quantum dovuto per tali lavori dal committente alla data del 26 ottobre 2011, ed il CTU determinava l'importo dei lavori svolti dalla Cossu Impianti s.r.l. in euro 39.359,46, già considerato il ripristino dei vizi riferibile alle esecutrici.

La Cossu Impianti s.r.l. in data 5 febbraio 2014 notificava domanda di arbitrato alla CO. GE. s.a.s. ai sensi dell'art. 14 del contratto di appalto del 24 giugno 2011 chiedendo se la CO. GE. s.r.l. fosse tenuta a corrisponderle la somma di cui alle fatture n. 38 e 39 o la minore somma determinata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo; chiedeva altresì se la CO. GE. s.a.s. si fosse avvalsa della facoltà ex art. 1671 c.c. di recesso con obbligo quindi di pagarle le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno.

Dopo una prima costituzione del collegio arbitrale, a seguito della rinuncia di uno dei membri, si aveva una nuova costituzione del Collegio Arbitrale in data 17 settembre 2014, costituiti dal Presidente Avv. Roberto Colagrande, dall'Avv. Francesco Rossetini, nominato dalla Cossu s.r.l., e dall'Avv. Carlo Celani nominato dalla CO.GE. s.a.s.: in sede di costituzione del 17 settembre 2014 il Collegio Arbitrale fissava alle parti termine fino al 30 settembre 2014 per il deposito di una prima memoria difensiva con precisazione dei quesiti, produzione di eventuali documenti e formulazione di istanze istruttorie; un secondo termine fino al 14 ottobre 2014 per il deposito di memoria di replica e di ulteriore precisazione dei quesiti derivanti dalle precedenti precisazione dei quesiti, per la produzione di ulteriori documenti e richieste istruttorie e prove contrarie, fissando per la comparizione delle parti e la discussione la riunione del 5 novembre 2014.



In sede di prima memoria la Cossu Impianti precisava la domanda già incardinata ed in via principale chiedeva accertarsi l'esecuzione a regola d'arte dei lavori svolti ed il pagamento dell'importo di cui alle fatture 38 e 39, nonché accertarsi la risoluzione per inadempimento a causa del recesso unilaterale ex art. 1671 c.c. della CO GE s.r.l. (esercitato per facta concludentia con la chiusura del cantiere) con condanna della predetta al risarcimento dei danni costituiti dal danno emergente pari a circa euro 2.055,63 e del lucro cessante pari al 20% dell'importo dei lavori svolti; in via subordinata chiedeva accertarsi l'esecuzione dei lavori a regola d'arte ed il pagamento degli stessi nella misura stabilita dal CTU, nonché accertato il recesso, la condanna della committente al pagamento del danno parametrato però sull'importo stabilito dal CTU; in via ancora più subordinata accertare la risoluzione per inadempimento per recesso unilaterale e condannare la committente al danno emergente e lucro cessante nella misura che verrà determinata in sede di giudizio.

In sede di prima memoria la CO. GE. s.a.s. contestava alla Cossu di essere stata gravemente inadempiente sia per il mancato rispetto del termine fissato per la fine dei lavori, sia per il subappalto dei lavori malgrado il divieto contrattuale, con conseguenti danni per il maggior costo dovuto al completamento dell'opera, l'eliminazione dei vizi e per il lucro cessante costituito dal ritardo nella ultimazione dei lavori e quindi alla mancata locazione dei locali.. Pertanto chiedeva il rigetto della domanda avversa e l'accertamento della risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, con condanna al risarcimento dei danni subiti nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio.

In sede di replica la Cossu rispondeva alle avverse deduzioni chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate nella prima memoria.

In sede di memoria di replica la CO. GE. s.a.s., ribadito il grave inadempimento della controparte, depositava nuova documentazione in ordine al risarcimento danni richiesto ed indicava come danno emergente il costo sostenuto per il completamento dei lavori rispetto al contratto originario, e quantificato in euro 36.384,63, nonché le spese per l'assistenza legale in sede di accertamento tecnico preventivo, quantificate



in euro 11.450,00; indicava inoltre come lucro cessante la mancata locazione degli immobili ultimati e pari ad euro 850.000,00.

Quindi concludeva chiedendo la risoluzione per inadempimento della Cossu Impianti s.r.l. ed la condanna al risarcimento danni come sopra indicati e quantificati, chiedendo anche di verificare se dovesse essere restituito per equivalente l'ammontare dei lavori svolti.

All'udienza di discussione del 5 novembre 2011 l'Avv. Fisauli, difensore della Cossu Impianti s.r.l., rilevava la tardività della domanda di risarcimento formulata in sede di memoria di replica e della documentazione prodotta. Il Collegio arbitrale tratteneva la controversia in decisione concedendo alle parti termine fino al 21 novembre 2014 per il deposito di note illustrative delle rispettive posizioni "limitatamente alla questione preliminare sollevata dall'Avv. Fisauli".

#### **1) Il Lodo Arbitrale.**

- 1.1) Il Collegio Arbitrale esaminava prioritariamente la domanda di risoluzione del contratto formulata dalla CO. GE. s.a.s. con il quesito n. 1 e riteneva la stessa meritevole di accoglimento sulla base dell'inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori fissato, a seguito di proroga in data 16 ottobre 2011. Risultava documentalmente sia il decorso inutile del termine finale dei lavori sia il fatto che nei verbali di sopralluogo depositati dalla committente del 15 luglio 2011 e 10 ottobre 2011 emergeva una discontinua conduzione delle lavorazioni da parte dell'appaltatore che non aveva rispettato i termini fissati e si era pertanto reso inadempiente alle obbligazioni contrattuali con conseguente doveroso accoglimento della domanda di risoluzione.
- 1.2) Il Collegio Arbitrale non accoglieva la domanda risarcitoria formulata dalla CO. GE. s.a.s. con il quesito n. 2 quale mera conseguenza della declaratoria di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento. Rilevava al riguardo il Collegio che con la prima memoria la Co. Ge. s.a.s. aveva formulato la richiesta di risarcimento danni in modo generico nell'an e nel quantu, riferendosi a danno emergente per costi di ultimazione lavori e lucro cessante per mancato utilizzo locativo dei locali, senza specificazione alcuna



e senza alcuna allegazione probatoria. Solo in sede di memoria di replica la parte committente aveva indicato in modo specifico la domanda sia nell'an del danno emergente, con riferimento a lavori svolti da altra ditta, a spese per partecipare ad accertamento tecnico preventivo, e nell'an del lucro cessante con riferimento a mancata locazione dei locali ultimati, sia nel quantum specificando la quantificazione di ogni voce di danno, il tutto fondato su allegazione probatoria con produzione di nuovi documenti allegati alla memoria di replica. Tuttavia tale memoria di replica secondo il Collegio costituiva domanda nuova e intempestiva, sia sul piano sostanziale che sul piano probatorio e pertanto veniva dichiarata inammissibile, così come doveva essere dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria contenuta nella prima memoria in quanto formulata in termini del tutto generici e senza fornire alcuna allegazione probatoria sulla sussistenza e quantificazione del danno. Inammissibili venivano dichiarati anche i documenti prodotti a corredo della memoria di replica, in quanto riscontro di domanda intempestiva e pertanto inammissibile.

- 1.3) Respinti conseguentemente le domande della Cossu di accertamento e declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento a causa del recesso unilaterale della CO. GE. s.a.s., recesso che non poteva essere ritenuto tale per facta concludentia in conseguenza della chiusura del cantiere, che poteva semmai costituire una eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., il Collegio Arbitrale rigettava anche la domanda della Cossu di accertamento dello svolgimento dei lavori a regola d'arte con conseguente diritto al pagamento di quanto eseguito secondo la quantificazione di cui alle fatture emesse n. 38 e 39 del 8 novembre 2011, rigetto scaturente dalla dichiarata risoluzione per inadempimento del contratto di appalto, nonché dall'effetto retroattivo che tale risoluzione ha sulle prestazioni già eseguite.
- 1.4) Da ultimo il Collegio Arbitrale affronta la questione del compenso che l'appaltatore ha diritto comunque di ricevere per le opere già eseguite di cui il



committente si sia già giovato e che ovviamente sia destinato a non restituire in forma specifica. Il Collegio richiamava i precedenti giurisprudenziali che chiarivano come nei contratti a prestazioni corrispettive la pronuncia di risoluzione comporta una totale restituito in integrum e pertanto tutti gli effetti vengono meno e con esso tutti i diritti che ne sono derivati con obbligo restitutorio che non ha natura risarcitoria, ma deriva dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva, della causa delle reciproche obbligazioni.

Rilevava il Collegio Arbitrale come la Cossu Impianti s.r.l con il quesito n. 3 abbia in via subordinata chiesto l'accertamento dell'esecuzione a regola d'arte delle opere eseguite secondo la valutazione effettuata dal CTU o quella emergente dal giudizio, ritenendo che con tale quesito la parte avesse chiesto la restituzione del valore delle opere realizzate, il tutto fondato sulla mera esecuzione delle opere stesse e su tali richieste si era formato il contraddittorio tra le parti.

Pertanto il Collegio accoglieva la domanda di condanna della CO. GE. s.a.s. al pagamento del valore delle opere realizzate dalla Cossu s.r.l. di cui al quesito n. 3 e pari all'importo specificato dal CTU di euro 39.359,46 oltre Iva, interessi dalla domanda al soddisfo.

In conclusione il lodo arbitrale si concludeva accogliendo il quesito n. 1 proposto dalla CO. GE. s.a.s. e dichiarando la risoluzione per inadempimento della controparte del contratto di appalto stipulato in data 24 giugno 2011; dichiarando inammissibile la domanda risarcitoria proposta dalla CO. GE. s.a.s. con il quesito n. 2; rigettando le domande proposte dalla Cossu s.r.l. con i quesiti n. 1, 2, 4, 5; accogliendo la domanda proposta dalla Cossu con il quesito n. 3 e per l'effetto condannando la CO. GE. s.a.s. al pagamento alla controparte di euro 39.359,46 oltre Iva, interessi dalla domanda al soddisfo.

Compensava tra le parti tutte le spese di giudizio.

- 2) **Impugnazione.** Proponeva impugnazione avverso il suddetto lodo arbitrale la CO. GE. Costruzioni Ursini Oliviero & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, per i motivi di seguito indicati:



2.1) Nullità del lodo arbitrale in base all'art. 829 n. 9 e 12 c.p.c. ed in base all'art. 829 comma secondo c.p.c. in rel. all'art. 816 bis c.p.c.: rilevava l'appellante la evidente violazione del contraddittorio nella parte in cui il Collegio Arbitrale aveva concesso alla Cossu Impianti s.r.l. un termine per la formulazione di eccezioni e difese che avrebbero dovuto essere svolte nell'udienza di discussione e per la mancata concessione alla CO. Ge. s.a.s. di un termine per replicare alle eccezioni e difese medesime.

In particolare all'esito dell'udienza di discussione, in ordine alla eccezione di intempestività della domanda di risarcimento danni di cui alla seconda memoria dell'appellante, eccezione sollevata dalla difesa della Cossu, gli arbitri concedevano termine alla predetta parte fino al 21 novembre 2014 per difese ed eccezioni, così rimettendo in termini la stessa parte, ignorando la richiesta di concessione di idoneo termine per repliche da parte della CO. GE. s.a.s. con istanza del 19 dicembre 2014, del tutto ignorata.

2.2) Nullità del lodo arbitrale in base all'art. 829, comma 2, c.p.c. in relazione all'art. 817 bis c.p.c. e agli artt. 1223 e 1226 c.c.: in particolare l'appellante evidenziava la nullità della declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno in quanto si poneva in aperto contrasto con le regole dettate dagli stessi arbitri nel verbale di costituzione, nel quale era stato previsto una prima memoria per la specificazione di domande ed eccezioni ed una memoria di replica per ulteriore specificazione delle domande e produzione documentale. Nel caso di specie con la prima memoria si era già sufficientemente introdotta la domanda di risarcimento danni con le singole voci di danno emergente e lucro cessante, per cui la memoria di replica non era altro che una specificazione, anche a livello probatorio di argomenti e richieste già formulate con la precedente memoria. Quindi risultava violato il disposto relativo alle regole introdotte dagli stessi arbitri, norma di ordine pubblico, sia in relazione alla dichiarazione di intempestività ed inammissibilità della memoria di replica, sia in ordine alla declaratoria di inammissibilità per genericità della prima memoria, avendo sufficientemente





indicato la domanda risarcitoria nell'an, e ben potendo gli arbitri determinare il quantum in via equitativa, anche con riferimento alle ordinanze per la ricollocazione delle attività produttive (n. 57 del 25 maggio 2009) a seguito del sisma aquilano, che avevano comportato danni sul fronte della possibilità locative della società e che dovevano ritenersi fatto notorio.

2.3) Nullità del lodo arbitrale in base all'art. 829 secondo comma c.p.c. in relazione all'art. 99 e 112 cc e all'art. 1458 c.c.: l'appellante rilevava che il lodo arbitrale nella parte in cui aveva disposto il pagamento a carico della CO.GE. s.a.s. ed in favore della Cossu Impianti s.r.l. della somma di euro 39.359,46 oltre Iva e interessi come individuata dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato andando ultrapetita. Infatti con tale statuizione il Collegio aveva accolto una domanda che non era stata mai proposta dalla parte appellata, in quanto la domanda di restituzione per equivalente delle attività svolte non era mai stata proposta, risultando ontologicamente distinta la domanda proposta di pagamento del compenso stabilito in base al contratto di appalto poi dichiarato risolto. D'altra parte la stessa quantificazione del CTU, secondo il quesito allo stesso posto, doveva verificare le opere svolte e quantificarle sempre con riferimento a quanto stabilito nel contratto di appalto, con chiaro riferimento ontologico sempre alla suddetta pattuizione tra le parti. Né secondo l'appellante può ritenersi che il quesito n.3 possa fondare la domanda di restituzione per equivalente del valore delle opere eseguite, trattandosi sempre di richiesta della parte legata al pagamento del compenso di quanto contrattualmente stabilito, quindi avendo la propria causa petendi sempre nel contratto, non risultando corretta e possibile la qualificazione degli Arbitri di tale domanda come domanda restitutoria.

Pertanto la CO.GE. s.a.s. chiedeva la dichiarazione di nullità del lodo e nella fase rescissoria l'accoglimento di tutte le domande formulate nel procedimento arbitrale con rigetto di quelle proposte da parte avversaria. Con vittoria di spese.



Si costituiva in grado di appello la Cossu Impianti s.r.l. resistendo alle avverse difese e chiedendo il rigetto dell'appello con piena conferma del lodo impugnato e vittoria di spese di giudizio.

**3) Motivi della decisione.** Questa Corte ritiene l'appello infondato per le ragioni che seguono.

**3.1)** Non appare alcuna nullità rilevata dall'appellante in ordine al primo motivo di gravame. Non vi è infatti alcuna violazione del contraddittorio nella concessione dei termini assegnati dal Collegio Arbitrale per memorie, repliche e note autorizzate, tutte concesse in condizioni di assoluto bilanciamento e reciprocità, dando ad entrambe le parti lo stesso spazio espressivo e le stesse possibilità di difesa.

In particolare deve osservarsi come nel giudizio arbitrale il Collegio è libero nella indicazione delle regole che le parti dovranno seguire nel corso della procedura, purchè venga rispettato il principio del contraddittorio e dato alle parti le stesse possibilità di difesa. La Suprema Corte al riguardo ha più volte chiarito che “in materia di arbitrato rituale, la fissazione da parte degli arbitri, di un'unica udienza per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di comparse conclusionali, ossia per l'illustrazione delle conclusioni, con fissazione di un ulteriore termine per il deposito da entrambe le parti delle memorie di replica, non viola il principio del contraddittorio” (Cass. Sent. n. 131 del 08 gennaio 2014). Ancora si è detto che “non può ritenersi violato il principio del contraddittorio allorchè, in assenza di regole previamente concordate tra le parti compromittenti, gli arbitri, i quali hanno la facoltà di regolare il procedimento nel modo ritenuto più opportuno, non concedano eventuali repliche, dopo aver consentito alle parti il dialettico svolgimento delle rispettive deduzioni e controdeduzioni (anche dopo la chiusura dell'istruttoria), non vigendo per il giudizio arbitrale le preclusioni previste per il codice di rito (nella specie, gli arbitri, dopo aver invitato entrambe le parti a dedurre successivamente al deposito delle note conclusionali, non



avevano concesso al ricorrente un ulteriore termine per la replica)” (Cass. Sent. n. 1608 del 14 febbraio 2000).

Nel caso di specie con la costituzione del Collegio Arbitrale in data 17 settembre 2014, gli arbitri fissavano termine fino al 30 settembre 2014 per una prima memoria difensiva per la precisazione dei quesiti, produzione di documenti e istanze istruttorie; fissavano altresì un secondo termine fino al 14 ottobre 2014 per memorie di replica finalizzate alla precisazione dei quesiti derivanti dalle precedenti precisazioni, produzione di eventuali ulteriori documenti e richieste istruttorie e prove contrarie.

All’udienza di discussione del 5 novembre 2014, l’Avv. Fisauli per la Cossu Impianti rilevava l’inammissibilità per tardività della domanda formulata in memoria di replica dalla CO.GE. s.a.s. e la tardività della documentazione depositata in tale occasione. Pertanto il Collegio Arbitrale tratteneva la controversia in decisione “assegnando alle parti termine fino al 21 novembre 2014 per il deposito di note difensive limitatamente alla questione preliminare sollevata dall’Avv. Fisauli”.

Appare evidente come in tale regolamentazione del procedimento arbitrale non vi sia stata alcuna violazione del principio del contraddittorio, in quanto sia per la prima memoria che per la memoria di replica sono stati dati gli stessi termini ad entrambe le parti ed in udienza di discussione, a seguito dell’eccezione di parte appellata di inammissibilità della domanda e produzione documentale avanzata in sede di memoria di replica dall’appellante, il Collegio abbia concesso “ad entrambe le parti” un termine per illustrare le proprie posizione in ordine a tale eccezione sollevata per la prima volta.

Entrambe le parti pertanto sono state poste nella condizione di potere difendersi ed esporre le proprie ragioni in merito ad una argomentazione chiara ed espressa tempestivamente in udienza con la partecipazione di tutte le parti, risultando non necessaria la concessione di due termini diversi tra le parti, bensì risultando correttamente disposto un termine unico sia alla Cossu



che alla CO. GE. per illustrare le proprie posizioni in merito all'eccezione sollevata, con parità di posizione e di possibilità difensive.

3.2) Privo di fondamento appare anche il secondo motivo di nullità proposto dall'appellante in ordine alla dichiarata inammissibilità del quesito n. 2 della CO.GE. s.a.s. relativo al risarcimento danni derivante dalla risoluzione contrattuale per inadempimento dell'appaltatore.

Al riguardo deve osservarsi come in tema di arbitrato rituale il Collegio Arbitrale possa stabilire le regole da seguire nell'ambito della controversia e sia libero in tale scelta potendo discostarsi anche dalle norme di rito, purchè venga sempre rispettato il principio del contraddittorio, che assurge a norma di ordine pubblico. Al riguardo, come già ricordato anche per il precedente motivo di rigetto, la Cassazione è più volte intervenuta ed in particolare ha affermato quanto segue: “In tema di **arbitrato**, qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli **arbitri** sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del **contraddittorio**, posto dall'art. 101 cod. proc. civ., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse” (Cass. Sent. n. 10809 del 26 maggio 2015).

Nel caso di specie, il Collegio arbitrale aveva stabilito il termine per la prima memoria finalizzata alla precisazione dei quesiti da sottoporre agli arbitri con le prove documentali e le richieste istruttorie consequenziali ed un secondo termine per memorie di replica finalizzate alla precisazione delle precisazioni



già svolte con la prima memoria, il deposito di ulteriore documentazione, istanze istruttorie e prova contraria.

Nel caso concreto, la CO. GE s.a.s. con la prima memoria avanzava richiesta di risoluzione contrattuale per inadempimento della controparte per non aver rispettato il termine finale dei lavori e per subappalto di una parte dei lavori e chiedeva conseguentemente che venisse riconosciuto il proprio diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'aver dovuto completare i lavori non finiti e dal lucro cessante derivante dal mancato utilizzo locatizio dei locali, senza alcun documento probatorio allegato.

Nella seconda memoria di replica, invece, la CO. GE. s.a.s. articolava in modo completo ed esaustivo la propria domanda di risarcimento danni, oggetto poi del quesito n. 2 facendo riferimento specifico alle spese necessarie per la ultimazione dei lavori rimasti incompleti per l'inadempimento della controparte, indicando costo di ordinativo di materiali e ammontare dei lavori residue, così calcolando un costo complessivo superiore a quello di appalto per un danno di circa euro 36.384,63, depositando a corredo la documentazione di riscontro costituita da fatture ed ordinativi. Inoltre specificava l'appellante nella suddetta memoria di replica le spese sostenute per la partecipazione di propri tecnici all'accertamento tecnico preventivo e le quantificava in euro 11.450,00. Quanto al lucro cessante, anche tale voce veniva indicata in modo circostanziato in relazione alla mancata locazione dei locali non ultimati, in relazione al mercato del 2011-2012 alle manifestazioni di interesse ricevute all'epoca in cui avrebbero dovuto essere ultimati i lavori ed in riferimento alla possibilità di partecipazione ai bandi aventi ad oggetto la locazione di immobili da adibire ad uffici in esecuzione alle delibere di Giunta Comunale di L'Aquila di ricollocazione delle attività produttive a seguito del sisma del 2009. Tali circostanze venivano supportate da documentazione allegata alla memoria di replica e quantificato il danno in euro 850.000,00.



A fronte di tale contenuto della memoria di replica, in relazione al contenuto del tutto generico della prima memoria, che chiedeva il riconoscimento del danno derivante da danno emergente e lucro cessante genericamente elencate, deve ritenersi come correttamente il Collegio Arbitrale abbia ritenuto inammissibile la domanda di cui al quesito n. 2 di risarcimento danni, non potendo la stessa essere considerata una mera specificazione di quella articolata nella prima memoria.

Secondo le regole procedurali fissate dal Collegio Arbitrale e poste a tutela del principio del contraddittorio, infatti, con la prima memoria la CO.GE. s.a.s. avrebbe dovuto circostanziare ed avanzare tutte le domande e le indicazioni relative alla specifiche voci di danno evidenziate solo con la memoria di replica, ponendo a base di tali indicazioni i documenti di riscontro depositati in sede di replica, in quanto solo a seguito della prima memoria la controparte avrebbe potuto essere posta nella posizione di esporre le proprie difese, articolare richieste istruttorie e prova contraria. Rispetto invece ad una prima memoria contenente una domanda di risarcimento del tutto generica, non circostanziata e priva del tutto di riscontro documentale, la domanda circostanziata come sopra sinteticamente riportata e contenuta nella memoria di replica appare evidentemente in contrasto con il principio del contraddittorio, non permettendo la dovuta difesa alla controparte, nuova nei termini prospettati e pertanto inammissibile. Stessa sorte deve essere ritenuta per la produzione documentale allegata alla memoria di replica in quanto documentazione di riscontro a domanda inammissibile in quanto proposta tardivamente in violazione del principio del contraddittorio.

Quanto alla domanda di risarcimento proposta seppur genericamente con la prima memoria dalla CO. GE. s.a.s. non può accogliersi nemmeno il motivo di gravame relativo alla violazione dell'art. 1226 c.c., per non aver determinato l'ammontare del danno in via equitativa, risultando la suddetta domanda priva del suppur minimo riscontro probatorio e non potendo pertanto quantificarsi un danno di cui non vi sia alcuna prova dell'an.



3.3) Parimenti privo di fondamento risulta il terzo motivo di nullità sollevato da parte appellante in ordine al vizio di ultrapetizione del lodo per aver condannato la CO.GE. s.a.s. al pagamento della somma stabilita dal CTU per i lavori svolti e pari ad euro 39.359,46 oltre Iva e interessi legali dalla domanda al soddisfo.

In particolare rilevava l'appellante come tale condanna sia stata conseguenza della declaratoria di risoluzione del contratto di appalto con obbligo di restituzione per equivalente del valore delle opere svolte, restituzione per la quale però non vi era stata alcuna domanda da parte della Cossu Impianti s.r.l. Al riguardo deve osservarsi come non sia in discussione il principio espresso dal Collegio Arbitrale che ha aderito al dettato costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui con la pronuncia di risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive, ciascuna parte abbia diritto alla restituzione delle prestazioni effettuate le quali non hanno più titolo in modo retroattivo nel contratto stesso, che deve considerarsi tamquam non esset. Inoltre la restituzione deve essere effettuata per equivalente nei casi, come quello in esame, ove le prestazioni svolte non possano essere restituite in natura e la controparte se ne sia ormai avvalsa.

Quanto alla domanda di restituzione derivante dalla risoluzione contrattuale, sicuramente necessaria per poter essere accolta o meno dal giudice, deve tuttavia osservarsi come per costante giurisprudenza di legittimità "il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di costituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è



sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione” (Cass. Ord. n. 13602 del 21 maggio 2019).

Nel caso di specie la Cossu Impianti s.r.l. in sede di prima memoria precisava la domanda già incardinata ed in via principale con i quesiti n. 1 e 2 chiedeva accertarsi l'esecuzione a regola d'arte dei lavori svolti ed il pagamento dell'importo di cui alle fatture 38 e 39, nonché accertarsi la risoluzione per inadempimento a causa del recesso unilaterale ex art. 1671 c.c. della CO GE s.r.l. (esercitato per facta concludentia con la chiusura del cantiere) con condanna della predetta al risarcimento dei danni; in via subordinata con il quesito n. 3 chiedeva accertarsi l'esecuzione dei lavori a regola d'arte ed il pagamento degli stessi nella misura stabilita dal CTU, nonché accertato il recesso, la condanna della committente al pagamento del danno parametrato però sull'importo stabilito dal CTU; in via ancora più subordinata accertare la risoluzione per inadempimento per recesso unilaterale e condannare la committente al danno emergente e lucro cessante nella misura che verrà determinata in sede di giudizio.

Appare evidente come con il quesito n. 3) la Cossu Impiani s.r.l. in via subordinata tendesse, indipendentemente dall'esito finale del contratto di appalto, dichiarato risolto per inadempimento o per recesso ed indipendentemente dalle ragioni di decisioni che il Collegio avrebbe preso, chiedeva di ottenere il compenso derivante dall'esecuzione delle opere così come determinate e quantificate dal CTU, con ciò potendosi inquadrare tale richiesta come domanda di restituzione in termini di valore per equivalente di quanto eseguito, al fine di ottenere almeno una somma di denaro derivante causalmente dall'esecuzione dei lavori svolti.

In tal senso militano le richieste formulate dapprima in via principale come aventi titolo nel contratto, ma sempre finalizzate ad ottenere il compenso per le opere svolte, in via gradata e subordinata come richieste del valore dei lavori svolti come quantificati dal CTU, quindi aventi titolo non più e non





solo nel contratto, bensì nella mera esecuzione delle opere stesse, quindi con domanda comprensiva di quella di natura restitutoria per equivalente e dipendente causalmente dalla risoluzione contrattuale dichiarata per inadempimento.

In conclusione, rigettati tutti i motivi di nullità proposti dall'appellante, rigettato l'appello deve confermarsi il lodo arbitrale oggetto di gravame.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, esclusa la fase istruttoria non svolta in grado di appello e vengono liquidate come da dispositivo.

Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposto da CO.GE. COSTRUZIONI GENERALI di URSINI OLIVIERO & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, per la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale pronunciato in L'Aquila dagli Arbitri Avv. Roberto Colagrande, Avv. Francesco Rosettini, Avv. Carlo Celani in data 11 marzo 2015, reso esecutivo con decreto del Tribunale di L'Aquila del 29 giugno 2015 e notificato il 7 luglio 2015, nei confronti di COSSU IMPIANTI S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:

- Rigetta l'impugnazione;
- Condanna la CO. GE. S.a.s. al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 13.560,00 oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%.



- Dichiara che la CO. GE. S.a.s. è tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 16 luglio 2018.

Il Consigliere rel.

Dott. Barbara Del Bono

Il Presidente

Dott. Elvira Buzzelli

